

RIFIUTO DI FORNIRE LE PROPRIE GENERALITÀ AD UN PUBBLICO UFFICIALE

Dispositivo dell'art. 651 Codice Penale

Fonti→Codice Penale→LIBRO TERZO - Delle contravvenzioni in particolare→Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia (artt. 650 - 730)→Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza→Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale Nell'esercizio delle sue funzioni (1), rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali (2) (3), è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

Note

(1)La richiesta deve essere legittima e deve al contempo provenire da un pubblico ufficiale, qualifica riconosciuta anche al controllore o al capotreno rispetto al controllo dei titoli di viaggio.

(2)Si tratta di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in un'attività di inerzia nei riguardi della richiesta di identificazione mossa dall'autorità di polizia.

(3)E' sufficiente ai fini dell'integrazione della norma in esame che il soggetto declini le proprie generalità, non essendo richiesto che fornisca i documenti attestanti la propria identità personale.